

**REGOLAMENTO (CE) N. 336/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 14 febbraio 2000**

**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2782/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 41/2000 <sup>(4)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B per le mele, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele per i gruppi di destinazione geografica FO2, FO3 e FO4 i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele per i gruppi di destinazione geografica FO2, FO3 e FO4 esportate dopo il 14 febbraio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2782/1999 per le mele per i gruppi di destinazione geografica FO2, FO3 e FO4 la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 14 febbraio e prima del 17 marzo 2000, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 28.12.1999, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 43.